



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

N. 3 del Reg. Delibere

del 17-02-2025

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
NELLA FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).**

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **00:00** presso ,
appositamente convocata la Commissione Straordinaria indice la seduta:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Calio Alfonsa	Commissario	Presente
Gambadauro Cosimo	Commissario	Presente
Giusto Isabella	Commissario	Presente

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Marcello Iacopino.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto predisposta dal AREA IV -TRIBUTI RAGIONERIA, corredata dal parere Favorevole in ordine alla Parere Tecnico di cui agli articoli 49,

1

Comune di Randazzo – DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 17-02-2025 - Originale del documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la predetta proposta di deliberazione corredata, altresì, dal parere Favorevole in ordine alla Parere Contabile di cui agli articoli 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VALUTATA l'allegata proposta di deliberazione e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il preventivo parere **Favorevole** in ordine alla **Parere Tecnico**, reso ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

ACQUISITO il preventivo parere **Favorevole** in ordine alla **Parere Contabile**, reso ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE, a voti unanimi favorevoli, a fare propria la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il proponente Dr. Gaetano Fisauli - Responsabile IV Area

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione al presente atto;

Premesso:

- Con DPR del 26 gennaio 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n.43 del 21-02-2024, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale del Comune di Randazzo;
- l'art. 3 del citato DPR 26 gennaio 2024 è stata nominata la Commissione Straordinaria alla quale sono attribuite, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le competenze spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARIP approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2022 e dato atto del verificarsi di quanto stabilito all'art. 37 – Norma transitoria "In via eccezionale, nel caso in cui entro il 31 marzo 2024, sia per la mancata

trasmissione delle dichiarazioni dovute da parte degli utenti sia per altra causa ad essi non imputabile – gli uffici comunali non risultassero in grado di predisporre il piano tariffario inerente il servizio di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto in seno al presente regolamento, per l'anno 2024 il tributo dovuto per sostenere i costi di gestione continuerà ad essere regolamentato secondo la disciplina nazionale, regionale ed interna applica nel 2023"

Considerato che la disciplina vigente al 2023 faceva riferimento al Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'01/10/2015;

Dato atto

- dell'assenza delle condizioni tecniche ed organizzative di presupposto all'applicazione della Tariffa puntuale
- della concomitante necessità di procedere ad efficientare i procedimenti di riscossione del servizio di igiene urbana;

Rilevata, pertanto, la volontà amministrativa di disapplicare anche per l'anno 2025 la disciplina regolamentare TARIP approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2022 e, quindi, fare riferimento alla precedente disciplina TARI di cui al Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'01/10/2015

Visto l'art. 20 del vigente Regolamento TARI approvato con delibera consiliare n. 30 del 01/10/2015 che testualmente si riporta:

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, le cui scadenze verranno stabilite con deliberazione di Giunta.

Considerato che

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Ravvisata la volontà amministrativa di procedere alla modifica dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI e definire quindi un nuovo modello di riscossione ordinaria della TARI al fine di conseguire maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Il nuovo testo dell'art. 20 è così definito

Art. 20 - Riscossione

1. La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.

2. Il Comune, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, in base ai dati presenti nella banca dati fiscale e alle dichiarazioni acquisite predispone e invia ai contribuenti un documento di riscossione con modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione di detto documento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, in autoliquidazione.

3. Il Comune riscuote il tributo suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei fine mese di febbraio, maggio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

4. Il documento di riscossione deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla delibera ARERA n. 444/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o raccomandata A/R o mediante posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

5. In assenza di determinazione della tariffa per l'anno di competenza, la Giunta Municipale potrà avviare il procedimento di riscossione in misura percentuale (fino al 100%) della tariffa dell'anno precedente, provvedendo successivamente al relativo conguaglio sulla base della tariffa vigente. In tale ipotesi, la Giunta Municipale potrà definire diversi tempi di pagamento rispetto a quelli fissati al comma 3, fermo restando il limite legislativo previsto dal comma 688 della L. n. 147/2013 di almeno due rate a scadenza semestrale.

6. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altri strumenti di pagamento previsti dalla vigente normativa.

Richiamati

- il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"

- l'articolo 3, comma 5, quinquies del D.L. 228/2021 che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Acquisiti:

1. il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
2. il parere dell'Organo di revisione ai sensi ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 che si allega alla presente;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

2. disapplicare anche per l'anno 2025 la disciplina regolamentare TARIP approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2022 e, quindi, fare riferimento alla precedente disciplina TARI di cui al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'01/10/2015

3. modificare l'art. 20 del vigente Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'01/10/2015 nel testo seguente:

Art. 20 - Riscossione

1. La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.

2. Il Comune, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, in base ai dati presenti nella banca dati fiscale e alle dichiarazioni acquisite predispose e invia ai contribuenti un documento di riscossione con modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione di detto documento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, in autoliquidazione.

3. Il Comune riscuote il tributo suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei fine mese di febbraio, maggio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

4. Il documento di riscossione deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla delibera ARERA n. 444/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o raccomandata A/R o mediante posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

5. In assenza di determinazione della tariffa per l'anno di competenza, la Giunta Municipale potrà avviare il procedimento di riscossione in misura percentuale (fino al 100%) della tariffa dell'anno precedente, provvedendo successivamente al relativo conguaglio sulla base della tariffa vigente. In tale ipotesi, la Giunta Municipale potrà definire diversi tempi di pagamento rispetto a quelli fissati al comma 3, fermo restando il limite legislativo previsto dal comma 688 della L. n. 147/2013 di almeno due rate a scadenza semestrale.

6. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altri strumenti di pagamento previsti dalla vigente normativa.

4. di approvare il testo coordinato del regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 25 articoli, che allegato alla presente deliberazione, Allegato A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027, i cui termini risultano prorogati con D.M. del 24/12/2024, al 28/02/2025;

6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Infine, la Commissione Straordinaria con i poteri de Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

5

Comune di Randazzo – DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 17-02-2025 - Originale del documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 2 del 15-01-2025

Oggetto: Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Il proponente Dr. Gaetano Fisauli - Responsabile IV Area

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione al presente atto;

Premesso:

- Con DPR del 26 gennaio 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n.43 del 21-02-2024, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale del Comune di Randazzo;
- l'art. 3 del citato DPR 26 gennaio 2024 è stata nominata la Commissione Straordinaria alla quale sono attribuite, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le competenze spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARIP approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2022 e dato atto del verificarsi di quanto stabilito all'art. 37 – Norma transitoria "In via eccezionale, nel caso in cui entro il 31 marzo 2024, sia per la mancata trasmissione delle dichiarazioni dovute da parte degli utenti sia per altra causa ad essi non imputabile – gli uffici comunali non risultassero in grado di predisporre il piano tariffario inerente il servizio di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto in seno al presente regolamento, per l'anno 2024 il tributo dovuto per sostenere i costi di gestione continuerà ad essere regolamentato secondo la disciplina nazionale, regionale ed interna applica nel 2023"

Considerato che la disciplina vigente al 2023 faceva riferimento al Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'01/10/2015;

Dato atto

- dell'assenza delle condizioni tecniche ed organizzative di presupposto all'applicazione della Tariffa puntuale
- della concomitante necessità di procedere ad efficientare i procedimenti di riscossione del servizio di igiene urbana;

Rilevata, pertanto, la volontà amministrativa di disapplicare anche per l'anno 2025 la disciplina regolamentare TARIP approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2022 e, quindi, fare riferimento alla precedente disciplina TARI di cui al Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'01/10/2015

Visto l'art. 20 del vigente Regolamento TARI approvato con delibera consiliare n. 30 del 01/10/2015 che testualmente si riporta:

7

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, le cui scadenze verranno stabilite con deliberazione di Giunta.

Considerato che

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; Ravvisata la volontà amministrativa di procedere alla modifica dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI e definire quindi un nuovo modello di riscossione ordinaria della TARI al fine di conseguire maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Il nuovo testo dell'art. 20 è così definito

Art. 20 - Riscossione

1. La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.
2. Il Comune, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, in base ai dati presenti nella banca dati fiscale e alle dichiarazioni acquisite predisporre e invia ai contribuenti un documento di riscossione con modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione di detto documento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, in autoliquidazione.
3. Il Comune riscuote il tributo suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei fine mese di febbraio, maggio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
4. Il documento di riscossione deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla delibera ARERA n. 444/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o raccomandata A/R o mediante posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
5. In assenza di determinazione della tariffa per l'anno di competenza, la Giunta Municipale potrà avviare il procedimento di riscossione in misura percentuale (fino al 100%) della tariffa dell'anno precedente, provvedendo successivamente al relativo conguaglio sulla base della tariffa vigente. In tale ipotesi, la Giunta Municipale potrà definire diversi tempi di pagamento rispetto a quelli fissati al comma 3, fermo restando il limite legislativo previsto dal comma 688 della L. n. 147/2013 di almeno due rate a scadenza semestrale.
6. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altri strumenti di pagamento previsti dalla vigente normativa.

Richiamati

- il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"

- l'articolo 3, comma 5, quinquies del D.L. 228/2021 che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Acquisiti:

1. il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
2. il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 che si allega alla presente;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

2. disapplicare anche per l'anno 2025 la disciplina regolamentare TARIP approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2022 e, quindi, fare riferimento alla precedente disciplina TARI di cui al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'01/10/2015

3. modificare l'art. 20 del vigente Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell'01/10/2015 nel testo seguente:

Art. 20 - Riscossione

1. La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.

2. Il Comune, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, in base ai dati presenti nella banca dati fiscale e alle dichiarazioni acquisite predispone e invia ai contribuenti un documento di riscossione con modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione di detto documento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, in autoliquidazione.

3. Il Comune riscuote il tributo suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei fine mese di febbraio, maggio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

4. Il documento di riscossione deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla delibera ARERA n. 444/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o raccomandata A/R o mediante posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

5. In assenza di determinazione della tariffa per l'anno di competenza, la Giunta Municipale potrà avviare il procedimento di riscossione in misura percentuale (fino al 100%) della tariffa dell'anno precedente, provvedendo successivamente al relativo conguaglio sulla base della tariffa vigente. In tale ipotesi, la Giunta Municipale potrà definire diversi tempi di pagamento rispetto a quelli fissati al comma 3, fermo restando il limite legislativo previsto dal comma 688 della L. n. 147/2013 di almeno due rate a scadenza semestrale.

6. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altri strumenti di pagamento previsti dalla vigente normativa.

4. di approvare il testo coordinato del regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 25 articoli, che allegato alla presente deliberazione, Allegato A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027, i cui termini risultano prorogati con D.M. del 24/12/2024, al 28/02/2025;

6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Infine, la Commissione Straordinaria con i poteri de Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Stefania Agata Piemonte

Regolarità Tecnica

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: Favorevole sotto il profilo della Regolarità Tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Comune di Randazzo. 17-01-2025

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Stefania Agata Piemonte
(Sottoscritto con firma digitale)

Regolarità Contabile

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: Favorevole sotto il profilo della Regolarità Contabile ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Comune di Randazzo. 17-01-2025

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

GAETANO FISAULI
(Sottoscritto con firma digitale)

Delibera della Commissione Straordinaria con la funzione di Consiglio Comunale

N. 3/2025

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Alfonsa Calio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Marcello Iacopino



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Proposta N. 2 del 15-01-2025.

PROPOSTA DI COMMISSARIO CONSIGLIO COMUNALE

Proposta da: AREA IV -TRIBUTI RAGIONERIA

OGGETTO:	Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).
----------	--

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge n. 30/2000

Il Responsabile del Servizio Interessato

Per quanto concerne la Parere Tecnico esprime parere Favorevole

Randazzo li 17-01-2025

Il Responsabile
GAETANO FISAULI
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Proposta N. 2 del 15-01-2025.

PROPOSTA DI COMMISSARIO CONSIGLIO COMUNALE

Proposta da: AREA IV -TRIBUTI RAGIONERIA

OGGETTO:	Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).
----------	--

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge n. 30/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Per quanto concerne la Parere Contabile esprime parere Favorevole

Randazzo li 17-01-2025

Il Dirigente l'Ufficio Ragioneria

GAETANO FISAULI

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

N. 3 del Reg. Delibere

del 17-02-2025

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
NELLA FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 05-03-2025.

Li, 18-02-2025.

L'SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marcello Iacopino
(Sottoscritto con firma digitale)